

REGOLAMENTO Comunale per l'Esecuzione delle Manomissioni e dei Ripristini sui sedimi stradali del Comune di Castell'Azzara da parte degli utenti del sottosuolo

(Deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 2 nella seduta del 11-04-2008)

INDICE

CAPO 1 – NORME GENERALI

- Articolo 1 Applicazione
- Articolo 2 Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione.

CAPO 2 – NORME TECNICHE

- Articolo 3 Disposizioni di carattere generale
- Articolo 4 Disposizioni tecniche per le manomissioni.
- Articolo 5 Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi.
- Articolo 6 Disposizioni Generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi
- Articolo 7 Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.

CAPO 3 – RESPONSABILITÀ'

- Articolo 8 Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune Responsabilità
- Articolo 9 Collaudi Accettazione

CAPO 4 – TARIFFAZIONE

- Articolo 10 Suddivisione in zone e tipologie.
- Articolo 11 Tariffazione
- Articolo 12 Contabilizzazione e decontazione

CAPO 5 – CAUZIONI, VERIFICHE E SANZIONI

- Articolo 13 Azione di verifica
- Articolo 14 Cauzioni
- Articolo 15 Sanzioni e Penali

CAPO 6 – NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

- Articolo 16 Norme particolari per le manomissioni e il ripristino.
- Articolo 17 Applicazione e regime transitorio

CAPO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 - Applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di Società/Enti erogatori di pubblici servizi, o da soggetti privati sui sedimi delle vie, strade, piazze e marciapiedi del Comune di Castell'Azzara.

Articolo 2 – Autorizzazioni e attività preliminari alla manomissione

a) Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze), dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento del canone di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino.

La richiesta dovrà contenere il progetto opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.

b) Entro il mese di Febbraio di ogni anno gli utenti dovranno consegnare all'Ufficio Tecnico del Comune di Castell'Azzara i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione;

Gli allacciamenti delle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.

Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti al fine di determinare i tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario.

In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino definitivo.

Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato.

Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico, Suolo Pubblico, Polizia Municipale, ecc.) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati e per i quali il Comune aveva a suo tempo comunicato ai Concessionari la natura dell'intervento e la richiesta di rinnovo degli impianti obsoleti, **l'autorizzazione di scavo potrà essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.** La tariffazione di cui all'articolo 10 subirà un aumento del 75% per sedimi sistemati da meno di un anno, del 50% per sedimi sistemati da meno di due anni, e del 30% per sedimi sistemati da meno di tre anni, e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi richiesti dal Comune di Castell'Azzara a tutela del valore del corpo stradale (es. fresature, tappeti, ecc.).

- c) Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico comunale una istanza in triplice copia, completa di tutti i dati richiesti, comprendente:
- 1) Generalità, dati del richiedente, sede dell'Ente o della Società indirizzo completo, recapiti telefonici
- 2) Nominativo, recapito postale e telefonico (sia in telefonia fissa che mobile) del referente dell'Ente/Società richiedente per lo specifico intervento.
- 3) In caso di appalto o successivo subappalto dei lavori il richiedente dovrà fornire anche tutte le indicazione previste nei punti 1) e 2). In questo caso specifico si potrà comunicare tali dati anche prima dell'inizio dei lavori. Si dovrà comunque dichiarare nell'istanza se intervengono appaltatori o subappaltatori.
- 4) Indicazione del tipo di intervento e sua presunta durata.

- 5) Ubicazione dell'intervento, via, strada o piazza, in particolare dovrà essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale.
- 6) Dichiarazione di accettazione di tutte le norme e specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 7) Planimetria catastale in formato A4/A3 con l'indicazione dei manufatti o impianti da realizzare, riparare, ripristinare o adeguare
- 8) Sezione tipo dell'intervento
- 9) Relazione tecnica illustrativa sugli interventi proposti con l'indicazione presunta dei metri quadri interessati all'intervento di ripristino stradale.
- 10) Eventuale documentazione fotografica.
- 11) Ricevuta avvenuto pagamento tariffa di cui al successivo capo 4
- 12) Ricevuta pagamento canone TOSAP
- 13) Ricevuta cauzionale, o polizza fidejussoria

Tutti gli atti, nessuno escluso, dovranno essere timbrati e sottoscritti dall'Ente/Società o soggetto privato richiedente.

Per i guasti improvvisi o situazioni di giustificata emergenza, l'istanza tramutata in comunicazione potrà avvenire anche dopo l'intervento, sempre con la stessa documentazione; si dovrà comunque informare, tramite fax o posta elettronica, appena possibile, il competente Ufficio tecnico.

d) Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento o interferenza o danno ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.

L'effettivo inizio dei lavori dovrà essere comunicato a mezzo fax. Da tale data decorrerà il tempo previsto della autorizzazione.

- e) Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
- f) Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- g) Poiché le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado a seguito di tagli provocati dalle manomissioni, verrà applicato un compenso da corrispondere al Comune di Castell'Azzara con le tariffe e le modalità previste al successivo capo 4.
- h) Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi.

i) Il Comune, per esigenze proprie di interesse generale, può richiedere al Concessionario

di inserire negli scavi degli interventi autorizzati, delle polifere con eventuali pozzetti e/o opere ausiliarie da pozzattiere.

In caso di accettazione, il Concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate, a scomputo degli oneri da esso dovuti, con l'adozione del prezziario della Regione Toscana vigente all'atto dell'autorizzazione.

In caso contrario il concessionario è tenuto a consentire, a titolo gratuito, la posa di polifere da parte del Comune, durante l'esecuzione di lavori.

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

a) I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con il Comune ed indicate nella Autorizzazione di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da

intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno applicare il CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione. Con l'inizio dei lavori il concessionario comunica i nomi degli appaltatori o subappaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa Edile.

b) Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i. riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione .

Ciascuna Società/Ente o privato proponente, in quanto committente dei lavori, dovrà attenersi ai disposti del D.Lgs. 494/1996 e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.

c) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori.

- d) Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.
- e) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione di cui all'articolo 2c.

Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo verranno applicate le sanzioni previste al successivo articolo 14.

f) L'occupazione del sottosuolo sarà consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal Regolamento T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale in data n.

- g) Le manomissioni dovranno essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici del Comune; di norma ogni autorizzazione non potrà superare 500 mq o lunghezza di 500 metri.
- h) Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisionale di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno intervenire nel modo più sollecito.

A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo articolo 14.

- i) Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati, al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
- l) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali o vie con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze.

- m) Inoltre, la realizzazione di alcuni interventi di manomissione, può essere richiesta nei giorni festivi. In entrambi i casi sarà data comunicazione preventiva alle OO.SS. Provinciali di categoria.
- n) Nel caso di interventi realizzati in parallelismo con il tratto stradale ed in presenza di fossati laterali, non verranno autorizzati scavi in banchina stradale o nelle immediate vicinanze, salvo particolari autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio tecnico comunale.
- o) Gli interventi per rotture e/o per emergenze sono sempre consentite, anche in ore notturne o in giorni festivi. L'Utente dovrà, entro cinque giorni lavorativi dopo l'intervento, darne immediata comunicazione al Comune di Castell'Azzara con la contestuale trasmissione della documentazione di cui il precedente art. 2 punto c)

Articolo 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

- 1. Le manomissioni e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
- a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma, o nelle strade della tipologia 7 di cui l'art. 10 comma 3. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati, nonché su aree centrali pedonali, può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può consentire la deroga a quanto sopra, addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;
- b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare, usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;
- c) nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni.

Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Deposito Municipale od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione.

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dal Comune che provvederà ad addebitare il relativo costo;

- d) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberi, siepi aree verdi dovranno essere puntualmente rispettate le prescrizioni indicate della Autorizzazione;
- e) al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del Suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome.

Saranno valutati dall'Ufficio tecnico comunale situazioni particolari in deroga;

- f) la quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune;
- g) le manomissioni interessanti passaggi privati dovranno essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti:
- h) il Comune si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.);
- i) salvo casi eccezionali ed autorizzati, gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto.

In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Articolo 5 - Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi

- 1. La colmatura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
- a) il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale), o frantumato proveniente da impianti autorizzati di nuovo apporto. Il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati con l'Ufficio tecnico comunale.

Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm, con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei.

Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica.

È in facoltà del Comune richiedere e/o del Concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune medesimo.

Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito uno strato superficiale di circa 5 cm costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).

Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.

Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento, questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dal Comune prima dell'esecuzione dei lavori.

- Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori;
- b) per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmatura degli scavi venga completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm 5.

Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 6;

- c) nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali;
- d) qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto l'Ufficio tecnico comunale; il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte.

In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile.

Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale, che il risarcimento del danno, sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.

Articolo 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

- 1. I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie di opere generali OG3 (strade, autostrade, ecc.) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi.
- 2. Le seguenti prescrizioni, oltre a di particolari indicazioni, riportate sulla bolla di manomissione dai tecnici preposti, dovranno essere integralmente rispettate.
- a) le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere in cinque gruppi:
- pavimentazioni stradali in materiale lapideo (masselli, cubetti, lastre);
- pavimentazioni stradali bituminose;
- pavimentazioni di marciapiedi in materiale lapideo (lastre, cubetti);
- pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi od in calcestruzzo;
- pavimentazioni stradali in terra battuta e ghiaia
- b) le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l'effetto; per quanto viceversa attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione, le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula: LR =(PS+LS) x 1,20 dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine di binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.

L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie), salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della dimensione del ripristino;

- c) il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguita secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:
- 1) qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnica che geometrica, deve essere indicata sulla bolla che autorizza la manomissione e concordata preventivamente con il Comune:
- 2) nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato", esso dovrà essere integralmente ricostituito.

Nel computo della larghezza del ripristino il suo spessore sarà dedotto da P.S. (profondità media dello scavo);

- 3) nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero sia di dimensioni complessive superiori a 250 mq il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;
- 4) nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa;
- 5) ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti; strato di base, binder, tappeto di usura.
- 6) qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm 15;
- 7) nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di fondazione potrà essere richiesto dai tecnici della Comune alle Società l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potrà essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
- d) il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali cementiti o lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto o forniti dal Comune che addebiterà il relativo costo; per il sottofondo la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.

Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati secondo i seguenti criteri.

La misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc..

Nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a ml 1,80 dovrà essere ripristinato l'intero manto bituminoso;

e) il ripristino delle strade in terra battuta dovrà avvenire con la stesa di materiale ghiaioso lavato, scevro da impurità terrose, con pezzature variabile dal 5/15 al 30/40, e con uno spessore finito non inferiore a cm 5, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale.

Articolo 7 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

- 1. I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dal Comune, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
- 2. Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le prescrizioni UNI.

- 3. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente articolo 6.
- 4. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).
- 5. Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati dal Comune; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.
- 6. La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.
- 7. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 8 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune. - Responsabilità

- 1. L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, la Società/Ente o soggetto privato che ha effettuato l'intervento.
- 2. Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all'utente e rimarranno fino alla riconsegna al Comune, dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 9.
- 3. Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.
- 4. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune, sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.
- 5. Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 494/1996), sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.
- 6. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi, che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevata, ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Articolo 9 - Collaudi - Accettazione

- 1. I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione/collaudo dovrà essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi al Comune.
- 2. La certificazione potrà comprendere più località del territorio del Comune (secondo la suddivisione prevista nelle manutenzioni del Suolo Pubblico in vigore).

- 3. Il Comune prima di prendere in carico i sedimi potrà comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuno.
- 4. I collaudi dovranno eseguirsi entro e non oltre i mesi sei dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporterà una penale di euro 10,00 (dieci/00) giornalieri.

CAPO 4 – TARIFFAZIONE

Articolo 10 – Tariffazione

1. In base alla suddivisione in zone e tipologia la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, provvederà a determinare l'importo delle tariffe da applicare ed a determinare eventuali esenzioni o riduzioni per casi specifici.

Articolo 11 - Contabilizzazione e decontazione

- 1. Al fine della contabilizzazione, che sarà effettuata con la tariffa di cui all'articolo 10, la misura della superficie del ripristino verrà misurato dai tecnici del Comune in contraddittorio con i tecnici dei concessionari.
- 2. Sarà in seguito redatto un verbale con le superfici rilevate. Il Concessionario effettuerà l'eventuale pagamento a conguaglio.
- 3. In caso di maggiore pagamento in sede di istanza, il Comune rimborserà la differenza, o a richiesta del Concessionario, tale differenza varrà per conteggiata in successive istanze.
- 4. Nel verbale saranno contabilizzate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 14.

CAPO 5 - CAUZIONI, VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 12 - Azione di verifica

- 1. Il Comune, attraverso personale all'uopo incaricato verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
- 2. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune.

Qualora, anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolamentate eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice, con l'addebito delle relative spese.

Articolo 13 – Cauzioni

- 1. Al fine di salvaguardare e garantire la realizzazione dei ripristini stradali effettuati dal Concessionario successivamente all'autorizzato, si richiede per ogni istanza un versamento cauzionale pari ad euro 15,00 (quindici/00) per ogni metro lineare di intervento con parallelismo stradale, e di euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni attraversamento stradale.
- 2. La cauzione potrà essere versata in contanti presso la tesoreria comunale, o con l'emissione di polizza fidejussoria, esclusivamente bancaria, a prima presentazione.
- 3. La durata della cauzione è stabilita in mesi 12 (dodici) dalla data del termine dei lavori autorizzati.
- 4. La cauzione verrà incamerata dal Comune nel caso in cui durante il periodo di intercorso dalla conclusione dei lavori autorizzati, e lo scadere di mesi 12 (dodici), si verificassero danni, cedimenti, scollamenti e sgranature dei manti bituminosi ai ripristini effettuati causati da una realizzazione non a regola d'arte dell'intervento di ripristino.
- 5. La cauzione verrà restituita dopo il periodo intercorso, a seguito di soppralluogo in contraddittorio con il Concessionario.

Articolo 14 - Sanzioni e Penali

- 1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 3 punto a), relativamente all'affidamento dei lavori di tipo stradale ad imprese diverse da quelle segnalate darà luogo ad una penalità di euro 3.000,00 (euro tremila/00) ed alla sospensione immediata dei lavori .
- 2. La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione al Comune degli avvenuti adempimenti previsti all'articolo 3 lettera a), dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali la concessione s'intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti, a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione, addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.
- 3. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penalità variabile da euro 500,00 (euro cinquecento/00) a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione, anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia Municipale.
- 4. La penalità sarà addebitata al concessionario con il deconto degli oneri tariffari e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. Il mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.

La ritardata ultimazione dei lavori oltre i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari al 5% dell'importo del deconto tariffario della autorizzazione di manomissione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di euro 100,00 (euro cento/00) giornaliero.

CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 15 - Norme particolari per le manomissioni e il ripristino

- 1. Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.
- 2. Il ripristino del Suolo Pubblico manomesso verrà eseguito direttamente dal Comune con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente.
- 3. La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del Suolo Pubblico, territorialmente competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa il Comune
- 4. Oltre all'importo del ripristino, come sopra ottenuto, verranno applicate le tariffe di cui al Capo 4.
- 5. L'importo complessivo dei lavori e della tariffazione sarà direttamente liquidato al Comune dal richiedente.

Articolo 16 - Applicazione e regine transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare e nei casi in cui la bolla non sia stata ancora consegnata agli uffici preposti.

Il presente Regolamento:

- ♦ è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 11-04-2008 con atto n° 2
 è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18-04-2008 al 03-05-2008
- Con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- ❖ Lo stesso è stato ripubblicato dal 04-05-2008 al 18-05-2008 Per la durata di ulteriori quindici giorni consecutivi.

Castell'Azzara, Lì 19-05-2008

Il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Di Sibio

❖ È entrato in vigore il 19-05-2008